



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE                      Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO                      Giudice relatore

dott. Raimondo NOCERINO                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 55/2025**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **69434** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- Maurizio **AVERNA**, nato a Palermo il 15 settembre 1952,

rappresentato e difeso all'avv. Alberto Stagno D'Alcontres (c.f.

STGLRT50S19Z121C; pec [alberto.stagno@cgn.legalmail.it](mailto:alberto.stagno@cgn.legalmail.it)) e dall'avv.

Valantina Piazza (c.f. PZZVNT78H43G273H; pec

[valentina.piazza@cgn.legalmail.it](mailto:valentina.piazza@cgn.legalmail.it)), presso il cui studio in Palermo,

viale Francesco Scaduto n.14, è elettivamente domiciliato;

- Valerio Bartolo **BRUCATO**, nato a Bompietro (Pa) il 22 gennaio 1957,

rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano (c.f.

MNGMSM63H24G273X; pec [avv.massimilianomangano@pecavvpa.it](mailto:avv.massimilianomangano@pecavvpa.it);

fax 091-6256125), presso il cui studio, in Palermo, via Nunzio Morello

n. 40, è elettivamente domiciliato;

- Mario **PIAZZESE**, nato a Palermo il 29 ottobre 1954, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giovanni Immordino (c.f.

MMRGNN62A23B429H; pec giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe

Immordino (c.f. MMRGPP63P18B429G; pec

giuseppeimmordino@pec.it) presso il cui studio in Palermo, viale

Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato;

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Udito**, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, il relatore,

consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Liprino e gli avvocati

Alberto Stagno D'Alcontres, per Averna, Massimiliano Mangano, per

Brucato, e Giovanni Immordino, per Piazzese;

Ritenuto in

### **FATTO**

**I.** La Procura presso questa Sezione ha introdotto il presente giudizio

al fine di ottenere la condanna dei signori Averna, Brucato e Piazzese

al pagamento rispettivamente di euro 532.780,8; 127.049,00 e 659.829,8

o alle somme risultanti dalla ripartizione del danno ritenuta corretta

dal Collegio.

**II.** L'azione erariale scaturiva dalla trasmissione da parte del C.G.A.

del parere n. 224/19 del 16 giugno 2020, emesso in relazione al ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto

dall'Università degli Studi di Palermo per ottenere l'annullamento del

D.D.G. n. 1355/5 del 14 giugno 2017, con il quale era stata disposta la

restituzione di euro 1.319.659,60, in precedenza erogati a titolo di

cofinanziamento del progetto "Piattaforma Regionale di Ricerca

Traslazionale per la salute" - Linea di Intervento 4.1.2.A del

P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013.

**III.** La vicenda sottostante, in base all'esame della documentazione in atti, risulta essersi articolata nei seguenti passaggi.

**III.I.** In data 8 luglio 2011 veniva emanato il D.D.G. n.3010/3, contenente l'avviso pubblico riguardante la concessione di agevolazioni a valere sulla linea di intervento sopra indicata, in favore di organismi di ricerca pubblici.

L'Università degli studi di Palermo (quale capofila in partenariato con l'Università di Catania, l'Università degli Studi di Messina, l'Università Kore di Enna, l'Azienda Ospedaliera P. Giaccone di Palermo ed il CNR) presentava il progetto "Piattaforma Regionale di Ricerca Traslazionale per la salute", finalizzato ad investimenti infrastrutturali per la ricerca, e, in particolare, al potenziamento della ricerca biomedica regionale.

Il progetto era inserito al secondo posto della graduatoria contenuta nel D.D.G. n. 1429/3 del 30 marzo 2012, e, con il successivo D.D.G. n. 2770/3 del 25 luglio 2012, veniva concesso un finanziamento complessivamente pari ad euro 10.630.000,00, di cui euro 5.560.000,00 destinati all'Università di Palermo.

Data la complessità e il coinvolgimento di diversi dipartimenti universitari, il Rettore, al fine di garantire la realizzazione delle attività previste nei tempi prefissati, riscontrava favorevolmente la richiesta formulata in data 21 novembre 2012 dal prof. Maurizio Averna, responsabile scientifico del progetto ed adottava il decreto n.2015 del 14 gennaio 2013, istitutivo di "un comitato di coordinamento e gestione

del progetto,” del quale facevano parte i professori Averna e Brucato (cfr. il sotto allegato 5 all’allegato 10 alla citazione).

Le attività finanziate si concludevano il 30 giugno 2015, entro i termini di cui alla proroga concessa con D.D.G. n. 2569/3 del 12 novembre 2014.

**III.II.** Con la nota n.39814 del 23 luglio 2015, l’Assessorato alle attività produttive comunicava all’Ateneo che il progetto era stato selezionato per la missione di Audit “brinding the gap” che la Commissione Europea intendeva svolgere in Sicilia dal 14 al 18 settembre 2015.

All’esito della valutazione, i revisori muovevano rilievi su tre procedimenti di acquisto di attrezzature scientifiche avvenuti mediante procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006, per l’importo complessivo di euro 1.319.659,60.

Più in dettaglio, le procedure in merito alle quali erano richiesti i chiarimenti avevano riguardato l’acquisto di uno spettrometro, per euro 844.262,00, e di una piattaforma per analisi genomica in sequenziamento, per euro 221.299,60, entrambi su richiesta del prof. Maurizio Averna, responsabile scientifico del progetto e componente del comitato scientifico nonché l’acquisto di una macchina di prova multiassiale, per euro 254.098,00, su richiesta del prof. Valerio Brucato, appartenente al medesimo comitato.

L’Ateneo, per il tramite dell’Autorità di Gestione del PO FESR, riscontrava le suddette osservazioni, precisando che le apparecchiature acquistate erano le uniche a possedere le specifiche

caratteristiche richieste, come attestato nelle apposite relazioni tecniche, nelle dichiarazioni di unicità rese dalle aziende e nella documentazione citata e allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo n. 96 del 25 marzo 2014, che aveva autorizzato l'avvio di procedure negoziate con un unico interlocutore.

L'Università, inoltre, riferiva di aver pubblicato sul proprio albo ufficiale, accessibile dal sito *web* istituzionale, gli avvisi prot. nn. 297, 300 e 302, con i quali aveva comunicato la volontà di procedere all'acquisto delle apparecchiature in questione mediante procedura negoziata con un unico interlocutore, consentendo così agli operatori presenti sul mercato, eventualmente in grado di cedere strumenti in possesso delle specifiche caratteristiche richieste, di far pervenire le proprie offerte.

Tali deduzioni non erano ritenute persuasive dall'autorità di *Audit*, che, in occasione della stesura del rapporto finale, osservava che, in considerazione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza pronunciata nell'ambito della causa C - 275/08, avrebbero dovuto essere svolte accurate ricerche al livello europeo, idonee a dimostrare la ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/UE, delle quali, però, non vi era evidenza, e - dato che non era "fornita alcuna prova delle analisi svolte che evidenziassero una descrizione approfondita e dettagliata del mercato a livello UE, tale da giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"

- la relativa spesa era da considerarsi inammissibile (*cfr.* le pagine 95 e 96 dell'allegato 5 alla citazione e l'allegato 7, alle pagg. 15 e 16).

**III.III.** Il rapporto in questione veniva inviato al Dipartimento interessato il 2 novembre 2016.

Ciononostante, l'amministrazione regionale, adottava il D.D.G. n.352/S del 24 febbraio 2017, con cui concedeva in via definitiva il finanziamento di euro 10.279.861,19, di cui euro 5.420.972,93 destinati all'Università di Palermo; con decreto dirigenziale n. 557/5s del 24 febbraio si autorizzava il trasferimento saldo complessivamente pari a 1.775.861,19, di cui euro 972, 972, 93 destinati all'Università.

**III. IV.** In seguito, però, il Dipartimento delle Attività Produttive, con nota n.17636 del 22 marzo 2017, chiedeva all'Autorità di Certificazione di escludere la spesa contestata dall'Autorità di *Audit*, pari ad euro 1.319.659,60 (*cfr.* la pag. 105 dell'allegato 3 alla citazione).

Con successivo decreto n.1355/5 del 14 giugno 2017, si disponeva il recupero a carico dell'Università della predetta somma di euro 1.319.659,60, di cui euro 1.036.988,51 quale quota extraregionale ed euro 282.671,09 quale quota di cofinanziamento della Regione siciliana (*cfr.* le pagg. 75 e seguenti dell'allegato 5 alla citazione nonché le pagg. 106 e ss. dell'allegato 3).

**III.V.** L'Università degli Studi di Palermo, dopo aver preso visione del rapporto finale dell'Autorità di *Audit*, contrastava il menzionato decreto n.1355/2017 per mezzo di un ricorso straordinario, che, a causa della sua tardiva proposizione, veniva dichiarato irricevibile con d.P.R. n. 63 del 3 febbraio 2021, restando assorbita la domanda cautelare

nonché la questione della sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del G.A (il parere posto a fondamento del decreto in questione veniva trasmesso dal C.G.A. alla Procura presso questa Sezione, quale denuncia di un possibile danno erariale; *cfr.* gli allegati 1 e 8 alla citazione).

**III.VI.** L'Ateneo, in seguito, si opponeva all'ordinanza ingiunzione n.6373 dell'11 febbraio 2021, emessa dall'amministrazione regionale per il recupero coattivo del credito, e, per evitare l'aggravio degli interessi con ordinativo di pagamento n. 2656 del 10 marzo 2021, provvedeva al pagamento della somma di euro 1.319.659,60, specificando di non prestare acquiescenza e formulando riserva di ripetizione (come risulta dalla decisione sul giudizio di opposizione). Il giudizio si concludeva con esito sfavorevole per l'opponente, in quanto il Tribunale di Palermo, pronunciandosi con la sentenza n.385/2023 (passata in giudicato) confermava la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta l'Autorità di *Audit* (*cfr.* l'allegato 11 alla citazione).

**IV.** Ciò premesso, il requirente, effettuando gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari, ravvisava un'ipotesi di danno erariale, rivolgendo agli odierni convenuti le relative contestazioni preliminari.

**IV. I.** In particolare, ai docenti Averna e Brucato veniva imputata la presentazione delle richieste volte all'avvio delle procedure di acquisto di strumentazione in regime di unicità, avanzate pur in assenza dei presupposti desumibili dall'art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, vigente *ratione temporis*, dalla normativa comunitaria che ne

aveva ispirato l'adozione e dai correlati arresti delle corti nazionali e unionali.

Al prof. Averna, inoltre, si addebitava di aver redatto, nella veste di responsabile scientifico del progetto, la relazione generale a supporto dell'acquisto in unicità delle tre apparecchiature.

Sulla base di tali elementi, l'accusa attribuiva al prof. Averna e al prof. Brucato porzioni del presunto pregiudizio rispettivamente corrispondenti ad euro 532.780,8 e a euro 127.049,00.

**IV.II.** Il ragioniere Mario Piazzese, quale responsabile delle tre procedure irregolari, avrebbe dovuto rispondere di una quota del presunto danno pari ad euro 659.829,8, attribuitogli per aver presentato al consiglio di amministrazione dell'Ateneo una relazione a supporto della proposta di delibera da adottare nella seduta del 25 marzo 2014 in cui avallava le illegittime richieste dei componenti del comitato scientifico.

L'interessato, alla stregua della prospettazione accusatoria, aveva omissso di effettuare un'autonoma valutazione in ordine all'individuazione della procedura di scelta del contraente, non attivando i poteri di controllo connaturati al proprio ruolo, analizzato alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 10 del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163, applicabile *ratione temporis* e negli artt. 272 e 273 del d.P.R. 207/2010, recante il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

**V.** Tutti e tre gli invitati si avvalevano delle facoltà di difesa preprocessuali, ma il P.M., non ritenendole idonee a superare la

contestazione preliminare, introduceva il presente giudizio, replicando, nella citazione, alle deduzioni delle controparti.

**V.I.** Il requirente, in primo luogo, si soffermava sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dall'Averna, negandone la fondatezza.

**V.II.** L'eccezione di prescrizione della pretesa erariale, sollevata da tutti e tre i convenuti si sarebbe basata sulla collocazione del relativo esordio alla data della richiesta di restituzione delle somme, ricevuta dall'Università il 20 luglio 2017 anziché a quella del pagamento, avvenuto il 10 marzo 2021; l'eccezione, comunque, avrebbe dovuto essere rigettata anche a voler individuare il *dies a quo* nell'adozione da parte del C.G.A. del parere in cui dichiarava irricevibile il ricorso dell'università (29 ottobre 2020) o con la notificazione del conseguente decreto del presidenziale n. 63 del 3 febbraio 2021 (8 febbraio 2021).

**V.III.** Secondo la Procura, neppure l'argomento proposto dai docenti convenuti in ordine all'ininfluenza delle proprie dichiarazioni in ordine all'unicità dei beni rispetto alla scelta delle procedure di acquisizione degli stessi poteva essere condiviso, dato che proprio quelle attestazioni avevano determinato il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara; le loro limitate competenze giuridiche, inoltre, non avrebbero potuto tenerli indenni dalle conseguenze delle loro condotte né traslare la responsabilità dell'intero danno sul responsabile del procedimento, solo corresponsabile del pregiudizio che essi stessi avevano contribuito ad arrecare.

Non avrebbe esplicitato alcuna efficacia esimente neppure la mera pubblicazione sul sito dell'università, per soli 7 giorni, di un avviso in sola lingua italiana, dal contenuto del tutto generico, rubricato "avviso di sussistenza del requisito di unicità", trattandosi di un passaggio del tutto insufficiente a garantire un effettivo confronto concorrenziale oltre che difforme dagli specifici adempimenti previsti per le procedure di scelta del contraente per gli appalti di forniture sopra soglia.

**V.IV.** L'asserita unicità del bene, inoltre, sarebbe stata affermata in modo apodittico, dal momento che non era stata espletata l'indagine il cui esito avrebbe potuto giustificare la modalità di acquisto utilizzata, che, invece, era stata prescelta in violazione dei principi desumibili dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria già consolidata e compendiata nelle Linee guida Anac del 2017; inoltre, sarebbe spettato ai convenuti, che non avevano soddisfatto l'onere probatorio che li gravava, dimostrare l'unicità e l'infungibilità del bene, trattandosi di un presupposto legittimante una deroga ai principi di concorrenza e partecipazione.

**V.V.** Ancora, la Procura contrastava le osservazioni del Piazzese, il quale aveva sostenuto che la Regione si era adagiata con superficialità alle errate conclusioni della Commissione Europea, circostanza, del resto, smentita dal Tribunale ordinario che tali conclusioni aveva confermato mediante il rigetto dell'opposizione proposta dall'Università avverso l'ordinanza ingiunzione rivolta al recupero del contributo.

La Corte dei conti, ad ogni modo, non avrebbe potuto correggere l'interpretazione del diritto UE fornita dagli organi dell'Unione: ove fossero residuati dubbi al riguardo, sarebbe stato necessario ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di accertarsi della corretta interpretazione del diritto unionale.

**V.VI.** Pure le difese proposte da tutti i convenuti in ordine al presunto difetto del requisito della colpa grave non avrebbero colto nel segno, attesa l'univocità del quadro normativo e giurisprudenziale e l'assenza di margini di dubbio sulla procedura da seguire.

**V.VII.** Da ultimo, il P.M. obiettava che l'assenza di danno prospettata dal prof. Averna - il quale aveva evidenziato che gli strumenti medici acquistati venivano proficuamente utilizzati - contrastava con la perdita subita dall'Università, che era stata depauperata di circa un milione trecentomila euro, che aveva dovuto restituire alla Regione.

**VI.** In conclusione, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti nelle proporzioni prima indicate o, in subordine, secondo la ripartizione ritenuta congrua dal collegio e, in ulteriore subordine, ove la Sezione non avesse ritenuto condivisibile l'interpretazione della Commissione europea, sollecitava il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché si pronunciasse sulla corretta interpretazione della normativa applicabile al caso controverso.

**VII.** Il prof. Brucato si costituiva il 13 giugno 2024, con il patrocinio dell'avvocato Massimiliano Mangano, svolgendo le seguenti difese.

L'interessato, in primo luogo, ricostruiva l'evoluzione della vicenda,

compresa la fase preprocessuale, ribadendo quanto dedotto in quella sede in ordine all'infondatezza della domanda e alla sua intempestività.

Riaffermava, fra l'altro, di non aver dato impulso all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b. del D.Lgs 163/2006, essendosi limitato a formulare una "Relazione sulla necessità di acquisizione dell'apparecchiatura Bose Electroforce MAPS 9400" e a chiedere "di avviare le procedure di acquisto" dell'attrezzatura in questione di cui aveva rilevato l'unicità in base ad una propria valutazione tecnico-scientifica, peraltro da ritenersi ancora valida sulla base di ricerche recentemente effettuate in rete; sottolineava, inoltre, di essere sprovvisto di competenze giuridiche, dal momento che i suoi studi lo avevano condotto a divenire ingegnere chimico, nonché professore di I fascia; escludeva, infine, di aver influito sulle modalità procedurali adottate, trattandosi di competenze spettanti al R.U.P. ovvero al Consiglio di Amministrazione in base all'art. 50 del regolamento "Per l'Amministrazione, la Finanze e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo", che, nella versione vigente *ratione temporis*, includeva fra i compiti spettanti all'organo collegiale "l'individuazione del procedimento di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e delle altre modalità essenziali".

In sostanza, il professore sosteneva che il proprio ruolo doveva considerarsi esaurito nella valutazione di unicità di carattere tecnico e scientifico, eventualmente da integrarsi, ove ritenuta carente, a cura di altri organi, preposti a scelte di carattere amministrativo: nell'intreccio

di competenze fra R.U.P. e Consiglio di Amministrazione, dunque, non sarebbe residuo alcun margine di intervento dal quale sarebbe potuto dipendere la produzione del danno.

Il docente, inoltre, eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, assumendo che il quinquennio prescrizione avesse avviato il suo decorso dalla data di notifica del D.D.G. n. 1355/5 del 14 giugno 2017, avvenuta 20 luglio 2017, con conseguente tardività della notifica dell'invito a dedurre, perfezionata il 3 agosto 2023, non preceduta da atti interruttivi intervenuti entro la scadenza.

Circa l'elemento soggettivo, il Brucato, da una parte, evidenziava la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed europeo, evocato dalla parte attrice - non facilmente decodificabile neppure da un giurista esperto, posto che l'obbligo di effettuare indagini di mercato era desumibile solo dalla lettura della sentenza della corte di Giustizia UE pronunciata nella causa C- 275/08 mentre non era previsto né dall'art. 57 del D.Lgs. n.163/2016 né dall'art. 31 della direttiva 2004/18 CE - e, dall'altra, rimarcava la connotazione esclusivamente scientifica della propria formazione.

L'interessato, quindi, dopo aver negato che fra i propri compiti vi fosse l'individuazione delle procedure di scelta del contraente, asseriva che, in ogni caso, il mancato esperimento di indagini di mercato non avrebbe integrato una condotta gravemente colposa, data l'assenza di una puntuale prescrizione da cui evincere l'esistenza del suddetto obbligo.

In conclusione, il prof. Brucato, chiedeva che fosse dichiarata la

prescrizione della domanda avversaria; in subordine il rigetto della stessa e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

**VIII.** Il dott. Piazzese, che si era già costituito il 25 gennaio 2024, con memoria del 30 ottobre 2024, esponeva le argomentazioni di seguito riferite.

Una prima serie di argomenti riguardava il ruolo ricoperto, che non era quello R.U.P. attribuitagli dalla Procura, bensì quello, molto più modesto, di R.E.O. – Responsabile Esterno delle Operazioni per l'intero progetto "Piattaforma regionale di ricerca traslazionale per la salute", con l'espresso e limitato compito di procedere "all'inserimento dei dati, relativi all'intervento finanziato nel sistema informativo Caronte per il monitoraggio, la gestione ed il controllo dei fondi predisposto dalla Regione Siciliana".

Nel circoscritto ambito delle proprie competenze, il Piazzese, dunque, non avrebbe avuto alcun titolo per ingerire nella scelta delle modalità di individuazione del fornitore.

L'implausibilità della nomina di Piazzese quale R.U.P., sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, all'epoca in vigore, sarebbe stata comprovata da molteplici circostanze.

In primo luogo, il funzionario evidenziava di non possedere le cognizioni tecnico scientifiche adeguate a valutare le caratteristiche delle particolarissime apparecchiature idonee alla specifica ricerca scientifica oggetto delle forniture in questione, cognizioni che, invece, possedevano in larga misura i componenti del comitato scientifico di

coordinamento e gestione del progetto, come dimostrato dal carteggio

intercorso fra il responsabile scientifico del progetto stesso e il Rettore,

che aveva affidato all'organismo collegiale funzioni corrispondenti,

nella sostanza, a quelle del R.U.P.

I professori Averna e Brucato, componenti del suddetto Comitato, poi,

di fatto, avevano espletato il suddetto incarico, individuando, grazie

alle proprie competenze, i particolari requisiti tecnici necessari

all'attività di ricerca ed attestando l'unicità delle apparecchiature.

Egli, del resto, non sarebbe stato in grado di valutare le ragioni di

unicità attestate dai docenti universitari nelle loro relazioni tecniche

ovvero di condurre indagini di mercato che, comunque, sarebbero

state riservate a questi ultimi, su beni connotati in modo del tutto

peculiare.

In secondo luogo, la difesa precisava che il Piazzese redigeva le minute

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università

di Palermo relative alle varie forniture non certo nella qualità, che non

possedeva, di R.U.P., e neppure in quanto R.E.O., bensì nella veste di

mero Responsabile Amministrativo del Dipartimento Biomedico di

Medicina Interna e Specialistica (DiBiMIS - Dipartimento capofila del

Progetto in questione, diretto dal Responsabile Scientifico del Progetto

prof. Averna).

La predisposizione del testo della delibera n. 96 del 25 marzo 2014, con

la quale si autorizzava l'acquisto senza bando dei tre macchinari in

questione, quindi, andava contestualizzata nei termini sopra indicati.

Da ultimo, il Piazzese rilevava che, giusta quanto disposto dall'art. 50

del “Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo” approvato con Decreto Rettorale n. 285 del 07 febbraio 2013, vigente *ratione temporis*, l’“individuazione del procedimento di scelta del contraente” era ricompresa fra i compiti Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di specie, aveva esercitato tale funzione adottando la richiamata deliberazione n.96 del 25 marzo 2014.

Un ulteriore ordine di argomentazioni era imperniato sull’asserita correttezza della procedura seguita.

Ciò in quanto la fattispecie in oggetto non poteva essere assimilata a quella decisa dalla Corte di Giustizia nella causa C-275/08: in quel caso, infatti, doveva essere acquistato un *software* applicativo per la gestione dell’immatricolazione di veicoli, realizzabile da un numero indeterminato e certamente alto di aziende del settore della programmazione informatica, mentre, il caso esaminato riguarderebbe l’acquisto di apparecchiature tecnologiche concepite per la ricerca scientifica, rivolte ad un mercato “di nicchia”, composto esclusivamente da centri di ricerca ed università, vale a dire da un numero estremamente ridotto di potenziali fruitori, cui corrispondeva, in pratica, un solo specifico unico bene idoneo a soddisfare esigenze estremamente peculiari, tenuto conto delle caratteristiche tecniche, degli accessori e dell’affidabilità dell’assistenza.

Proprio questa unicità era emersa dalle ricerche dei docenti, che ne avevano accertata la sussistenza rapportando i prodotti ad altri deteriori rispetto alle qualità ricercate; tale indagine, svolta anche

attraverso la consultazione di altri eminenti scienziati “addetti ai lavori” e conoscitori di quei pochi e particolari modelli disponibili sul mercato, nella prospettiva difensiva, suppliva e teneva luogo della richiesta “descrizione approfondita e dettagliata del mercato a livello UE”, non pertinente alla tipologia di beni ricercati.

Fra l’altro, la Procura non aveva neppure fornito la prova della disponibilità, nell’ambito del mercato europeo, delle sofisticate apparecchiature individuate sulla base di ricerche che il Piazzese non era grado di sconfessare, come non era in grado neppure di ordinare, senza averne né competenze né titolo, un’indagine di mercato, oltretutto non richiesta né dall’art. 57, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006 né dall’art. 31 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, vigenti *ratione temporis*, alle cui prescrizioni i professori incaricati della gestione del progetto si erano perfettamente attenuti.

Ad ulteriore conforto dell’inesigibilità nei propri confronti di un impulso all’avvio di indagini di mercato, il Piazzese osservava che sul sito dell’UE il testo della sentenza della Corte di Giustizia citata non era disponibile nella traduzione italiana, se non nell’oggetto e nel dispositivo, che non facevano alcuna menzione della necessità di svolgere indagini di mercato.

Ciò posto, premesse le difese già svolte in ordine alla ritenuta legittimità delle procedure esperite, il convenuto obiettava che - data anche l’impossibilità di reperire la pronuncia in questione - avrebbe comunque fatto difetto il requisito della colpa grave, intesa come macroscopica negligenza, inescusabile superficialità ovvero

ingiustificabile disinteresse nell'espletamento delle funzioni.

Il convenuto, poi, esponendo un terzo ordine di ragioni, che avrebbe dovuto condurre ad escludere la propria responsabilità sotto il profilo del difetto del nesso causale, sottolineava che la relazione finale dell'Autorità di *Audit* del 10 ottobre 2016 non era un provvedimento definitivo né vincolante per la Regione siciliana che, in qualità di Autorità di Gestione, avrebbe dovuto contestarla secondo quanto stabilito dall'art. 100 del Regolamento del Consiglio CE n. 1083/2006; anche una decisione definitiva, inoltre, poteva essere sindacata con ricorso ai sensi dell'art. 263 del Trattato.

La causa del presunto danno, pertanto, avrebbe dovuto essere ricercata nelle colpevoli omissioni dell'amministrazione regionale.

Ancora, il presunto responsabile eccepiva la prescrizione della pretesa erariale, indicando quale *dies a quo* la data 20 luglio 2017, in cui era stato notificato all'Ateneo il D.D.G. n. 1355/5 del 14 giugno 2017, avente come oggetto la revoca del finanziamento e la richiesta della sua restituzione; il pagamento, invece, sarebbe stato influente ai fini del relativo calcolo.

Da ultimo, in via subordinata, il Piazzese affrontava il tema della quantificazione del danno.

Il convenuto, in primo luogo, chiedeva che si tenesse conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis*, della legge n.20/1994, dei vantaggi derivanti dall'acquisizione delle apparecchiature, comunque moderne, efficienti ed utilizzate per la ricerca; occorreva, inoltre, calcolare l'apporto promanante dal Consiglio del Dipartimento Biomedico di Medicina

Interna e Specialistica (DiBiMIS, capofila del progetto UE), che aveva espresso parere positivo sull'acquisto a trattativa delle apparecchiature controverse e, per le ragioni già esposte, del decisivo contributo del Consiglio di Amministrazione; da ultimo sollecitava un ampio utilizzo del potere riduttivo.

In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, che ne fosse dichiarata la prescrizione e, da ultimo, l'ampio esercizio del potere riduttivo.

**IX.** Il prof. Averna si costituiva in data 31 ottobre 2024 e, dopo aver sintetizzato le precedenti deduzioni avverso la contestazione preliminare, svolgeva le seguenti difese.

In via preliminare, il docente ribadiva la carenza della propria legittimazione passiva, individuando quale soggetto legittimato l'Università di Palermo e come eventuali responsabili del presunto danno coloro che avevano agito in nome dell'ente, e in particolar modo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione del 25 marzo 2014, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, avevano autorizzato l'acquisto della strumentazione scientifica tramite ricorso alla procedura negoziata.

Sempre in via preliminare, il convenuto ribadiva l'eccezione di prescrizione già sollevata in replica all'invito a dedurre, opponendo la contraddittorietà delle argomentazioni accusatorie in ordine all'individuazione del *dies a quo*, da considerarsi, invece, coincidente con la revoca del finanziamento, disposta con decreto n.1355/5 del 14 giugno 2014.

Il professore, riguardo al merito della fondatezza della pretesa attorea, evidenziava di essersi limitato a richiedere l'avvio della procedura d'acquisto in unicità, previa acquisizione del parere positivo del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, allegando le attestazioni delle ditte fornitrici.

Ciò posto, l'interessato rilevava che il nucleo della contestazione atteneva, da una parte, alla carenza istruttoria consistente nell'assenza di una preliminare indagine di mercato al livello UE, eventualmente imputabile al R.U.P., e, dall'altra, all'individuazione della procedura di scelta del contraente effettuata dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio di competenze attribuitegli ai sensi dell'art. 50 del regolamento "Per l'Amministrazione, la Finanze e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, con la delibera del 25 marzo 2014."

Il docente sottolineava, inoltre, che l'Università non aveva coltivato diligentemente le iniziative giudiziarie grazie alle quali avrebbe potuto dimostrare la legittimità del proprio operato, proponendo tardivamente il ricorso straordinario e non impugnando la sentenza del Tribunale Civile di Palermo che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Ateneo avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'amministrazione regionale per recuperare coattivamente il credito.

Ancora, l'Averna rammentava che la criticità rilevata dall'Autorità di *Audit* era incentrata sull'individuazione della procedura di scelta del contraente, cui era restato estraneo, ed obiettava che la

documentazione in atti, incluse le dichiarazioni delle ditte fornitrici, posta a supporto delle dichiarazioni di unicità, comprovava, comunque, la legittimità della soluzione prescelta.

Sarebbero state prive di fondamento anche le contestazioni relative alle necessità di programmare con congruo anticipo la fornitura di beni - da rivolgersi *ex art.* 10, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 al R.U.P. - e quelle inerenti al mancato espletamento di indagini di mercato, che il codice dei contratti all'epoca vigente richiedeva per i contratti sottosoglia ma non per gli acquisti di beni con carattere di unicità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'Averna escludeva che potesse essergli rimproverato un atteggiamento gravemente colposo, secondo la definizione giurisprudenziale di colpa grave quale inescusabile negligenza o inescusabile superficialità.

Le condotte poste in essere dal deducente, inoltre, sarebbero state prive di rilievo causale, dal momento che il preteso danno sarebbe derivato da segmenti della procedura che non lo avevano riguardato, trattandosi di aspetti ricompresi fra i compiti del R.U.P. oppure del Consiglio di Amministrazione.

Sarebbe mancato, infine, un danno da risarcire, in quanto le apparecchiature il cui acquisto era stato contestato venivano efficacemente utilizzate a fini di ricerca.

Da ultimo, il convenuto obiettava che i membri del C.d.A e i componenti del Consiglio di Dipartimento Biomedico di medicina interna e specialistica, autori di un apporto causale riferito al pregiudizio ipotizzato, non erano stati citati: ritenendo che dalla loro

mancata partecipazione al contraddittorio fosse discesa una lesione del proprio diritto di difesa, prospettava l'incostituzionalità dell'art. 83, comma 1, c.g.c. nella parte in cui non prevedeva la chiamata in causa *iussu iudicis*, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Carta fondamentale.

Del coinvolgimento dei soggetti indicati, inoltre, avrebbe dovuto tenersi conto anche ai fini di cui all'art. 83, comma 2, c.g.c.

In conclusione, chiedeva, in via preliminare, che la pretesa avversaria fosse dichiarata prescritta; in via principale, previa eventuale rimessione degli atti alla Consulta in relazione alla richiamata questione di legittimità, che fosse rigettata, con qualsiasi statuizione; in subordine, una riduzione della condanna in considerazione degli altrui apporti concausali.

X. All'udienza del 20 febbraio 2025, il Pubblico Ministero, gli avvocati Stagno D'Alcontres, per Averna; Mangano, per Brucato e Immordino, per Piazzese, illustravano ampiamente le argomentazioni già dedotte ribadendo le domande e le difese in precedenza formulate.

La causa, quindi, è stata posta in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

1. La presente controversia attiene alla fondatezza della pretesa attorea riguardante la responsabilità degli odierni convenuti in ordine al presunto danno connesso alla perdita di un finanziamento di euro 1.319.659,60, concesso all'università di Palermo per l'acquisto di apparecchiature scientifiche, e in seguito revocato in ragione dei rilievi

mossi dall'*Audit* circa le modalità di selezione del contrante.

**2.** La delibazione del merito della causa deve essere preceduta dall'esame delle questioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalle parti convenute.

**2.1.** In primo luogo, l'eccezione proposta dal prof. Averna riguardante il difetto della propria legittimazione passiva non può essere accolta, trattandosi, in realtà, di una critica sostanziale al costrutto accusatorio, come tale da scrutinarsi nel contesto della valutazione della sussistenza dei presupposti necessari a configurare la sua eventuale responsabilità erariale.

**2.2.** Il medesimo convenuto ha posto la questione della legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.g.c. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 111, ritenendo che la mancata partecipazione al giudizio di soggetti non convenuti, seppur coinvolti nella vicenda, ledesse il proprio diritto alla difesa e le regole del giusto processo.

In realtà, il venir meno del c.d. "potere sindacatorio" del Collegio, sancito dalla norma indubbiata, rispecchia proprio l'esigenza di garantire un giusto processo alle parti, equidistanti rispetto ad un giudice terzo, riservandosi al P.M. il monopolio della chiamata in giudizio dei presunti responsabili.

Il diritto di difesa di chi è convenuto in giudizio, peraltro, è pienamente garantito dalla possibilità di dimostrare l'altrui apporto concausale al danno e di ottenere lo scomputo della quota da porre a carico dei condebitori in regime di parziarietà.

Una preoccupazione per la tutela delle proprie ragioni, al contrario,

potrebbe nutrirla il terzo non convenuto, il quale rischierebbe di essere implicitamente riconosciuto responsabile in esito ad un processo al quale è restato estraneo, come riconosciuto dalla Consulta nella decisione n. 203/2022, in cui, al contempo, si evidenzia però che il legislatore, “*dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute*” (cfr. la sentenza richiamata, anche sotto il profilo della legittimità della disposizione richiamata a confronto dell’art. 76 Cost.)

**2.3.** Anche l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti convenuti non va incontro ad un esito favorevole.

Le difese, condividendo nella sostanza un’impostazione unitaria, hanno affermato che il relativo *dies a quo* coinciderebbe con la revoca del finanziamento, disposta con il D.D.G. n. 1355/5 del 14 giugno 2017, oppure con la notifica del provvedimento nei confronti dell’Università, avvenuta 20 luglio 2017.

Tale ricostruzione meriterebbe accoglimento qualora ai convenuti fosse addebitata la distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione, eventualmente accertata al momento revoca del contributo, determinante la certezza dell’inattuazione del programma finanziato (cfr., fra le altre la sentenza della Sezione Piemonte n. 28/2023).

Nell’ipotesi in esame, tuttavia, non si contesta l’inutilità della spesa o la mancata realizzazione del progetto di ricerca ma il fatto che l’Università ha dovuto sopportarne interamente i relativi costi, senza

poter fruire delle risorse messe a disposizione dall'Unione e dalla Regione siciliana per la quota cofinanziata (cfr. pag. 33 dell'atto di citazione).

Il danno del quale la Procura chiede il risarcimento, in definitiva, consiste nella *deminutio patrimonii* subita dall'ente in conseguenza della restituzione del finanziamento ed è questo il momento cui occorre guardare al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione in esame.

Sulla scorta di tali premesse, l'azione della Procura deve ritenersi tempestivamente esercitata, tanto più in presenza della notifica di atti di invito a dedurre esplicitanti efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c. (cfr. la sentenza della Seconda Sezione d'Appello n.137/2022).

**3.** Nel merito, la domanda proposta in citazione non è meritevole di accoglimento nei confronti di alcuno dei convenuti.

**3.1.** Si passa quindi a trattare, per prime, delle posizioni dei professori Averna e Brucato.

**3.1.1.** Ad avviso del Collegio, la ragione che con maggiore evidenza esclude il configurarsi della responsabilità contabile dei componenti del comitato scientifico consiste nella mancanza del necessario requisito soggettivo della colpa grave, da intendersi come inescusabile negligenza o scriteriata imperizia e trascuratezza nella cura dell'interesse pubblico (cfr., *ex pluribus*, la sentenza di questa Sezione n.22/2024 e la decisione della locale Sezione di Appello n.135/ 2021).

A tale conclusione può giungersi in ragione del concomitante operare di fattori oggettivi, concernenti il dato normativo con il quale si sono confrontati i convenuti, e soggettivi, attinenti alla loro formazione.

Sotto il primo profilo si rileva che le disposizioni temporalmente applicabili alla fattispecie consentivano di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”*, senza nulla specificare sulle modalità di accertamento delle caratteristiche di unicità del prodotto da acquistare (cfr. l’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in seguito abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l’art. 31 della Direttiva 2004/18/CE, in seguito abrogata dalla direttiva 26 febbraio 2014, n.24).

In assenza di puntuali prescrizioni normative, l’Autorità di *Audit* ha ritenuto insufficienti le procedure di scelta dei fornitori in base alle indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-275/08, contenente un riferimento alle preventive indagini di mercato, quali presupposto necessario al ricorso a procedure di acquisto *“in unicità”*.

La stessa Procura rimprovera ai docenti di non aver interpretato le disposizioni richiamate con il rigore richiesto dalla decisione adottata dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia.

Va precisato, però che neppure il quadro giurisprudenziale, pur attestato sull’applicazione rigorosa e restrittiva della norma, offriva indicazioni chiare ed univoche sulla sequenza di adempimenti da porre in essere per poter affermare l’unicità del bene.

Addirittura, nella decisione del Tar T.a.r. del Lazio – Sede di Roma-Sezione III, 16 gennaio, 2010, n.826 è stato censurato l’espletamento di un’indagine di mercato finalizzata ad accertare il requisito unicità, ritenendosi che la sussistenza del presupposto dovesse risultare chiara ed evidente *ex ante*.

La statuizione dei giudici di prime cure, in seguito è stata contraddetta dalla sentenza C.d.S., VI, 28 gennaio 2011, n. 642, che afferma, al contrario, un concetto di unicità da accertarsi in concreto.

Non si riscontra ad ogni modo, uno specifico *vademecum*, né normativo né pretorio, contenente un catalogo delle analisi e delle attività da compiere per poter procedere all’acquisto diretto di beni connotati da specificità tali da giustificare l’acquisto senza l’espletamento una gara.

Dal punto di vista soggettivo, non possono essere trascurate le difficoltà ermeneutiche nell’approccio alle disposizioni richiamate e alla correlata giurisprudenza da parte di soggetti prescelti per far parte del “Comitato di Coordinamento e Gestione del Progetto”, con “funzioni di presidio degli aspetti tecnico -scientifici, metodologici ed organizzativi”, in ragione delle loro elevate competenze tecniche e scientifiche ma non in possesso di specifiche cognizioni giuridiche (*cfr.* l’allegato 5 alla citazione, recante la relazione della Direzione Generale dell’Università degli Studi di Palermo, alla pag.2).

I docenti, peraltro, non si sono limitati ad affermare apoditticamente l’unicità del bene ma hanno svolto specifiche ricerche incentrate sugli obiettivi da perseguire attraverso il progetto finanziato, compendiandole nella documentazione confluita nel procedimento e

sottoposta all'esame dell'organo preposto a deliberare gli acquisti delle apparecchiature (cfr. gli allegati 5 e 7, rispettivamente alle pag. 36 e ss. 31 e ss., nonché i sotto-allegati 7, 9 e 11 dell'allegato 10 alla citazione).

Le indagini, in seguito, non furono ritenute sufficienti dall'Autorità di Audit, ma, per quanto sopra esposto, ai professori Averna e Brucato non può essere addebitata alcuna macroscopica negligenza tale da integrare lo *standard* della colpa grave, nei termini delineati dalla giurisprudenza contabile.

**3.1.2.** Il difetto dell'elemento soggettivo in capo convenuti, ad avviso del Collegio, costituisce l'ostacolo più liquido ed evidente che si frappone all'accoglimento della richiesta attorea ma, per completezza, si intende dare atto della carenza del nesso causale fra le loro condotte e la restituzione del contributo, dato l'insorgere di evenienze rilevanti quale causa diretta del danno contestato.

L'ambito riservato ai docenti nel contesto delle attività progettuali, infatti, concerneva gli aspetti legati alle loro competenze scientifiche mentre spettava al Consiglio di Amministrazione dell'Università prendere una decisione sia riguardo alla procedura da preferire sia in riferimento alla necessità di integrare gli adempimenti necessari per poter procedere all'acquisto senza gara.

**3.1.3.** I convenuti Averna e Brucato, pertanto, vanno prosciolti dal prospettato addebito.

**3.2.** Il profilo da ultimo esaminato assume carattere dirimente con riferimento al Piazzese, intervenuto quale responsabile esterno delle operazioni da effettuarsi nel progetto "Piattaforma Regionale di

Ricerca Traslazionale per la salute” e responsabile del Dipartimento Bioomedico di Medicina Interna e Specialistica (Di.Bi.MIS) (*cfr.* gli allegati 1 e 5 alla memoria di costituzione dell’interessato; *vd* anche il sotto allegato 3 all’allegato 10 e la pag. 29 dell’allegato 13 della citazione).

**3.2.1.** Come evidenziato da tutti i convenuti, l’art. 50 del regolamento “Per l’Amministrazione, la Finanze e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo”, vigente *ratione temporis*, rubricato “deliberazione a contrattare”, inseriva nel contesto delle competenze del Consiglio di Amministrazione dell’Università “l’individuazione del procedimento di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e delle altre modalità essenziali” (*cfr.* l’allegato 7 alla memoria di Piazzese e la documentazione presentata dai professori Brucato e Averna in fase pre - processuale).

La decisione di procedere con l’acquisto in unicità, quindi, competeva al consiglio di Amministrazione che, nell’esercizio delle proprie prerogative non era in alcun modo tenuto a conformarsi ai *desiderata* dei professori né ad attenersi alle indicazioni emerse nel corso del procedimento.

Le ragioni che avevano condotto alla proposta di acquisto in unicità, del resto, erano state puntualmente esposte nella relazione trasmessa al Consiglio nella seduta del 25 marzo 2014 e, in quella occasione, l’organo collegiale, sulla base delle esaustive informazioni acquisite, ha espresso la propria volontà di procedura di acquisto con le modalità successivamente censurate dalle Autorità di *Audit* (*cfr.* il sotto-allegato

4 all'allegato 10 alla citazione).

Al riguardo si precisa che la soluzione cui è giunto il Collegio non si pone in contrasto con la giurisprudenza della locale Sezione d'Appello e di questa stessa Sezione, richiamata dalla Procura, alla stregua della quale l'organo di vertice non è tenuto a compiere una nuova istruttoria, ulteriore rispetto a quella svolta dalle strutture tecniche, posto che i casi richiamati riguardavano la verifica della documentazione istruttoria, che era stata artefatta, ovvero una generica valutazione oppure il conteggio matematico di quanto richiesto dalla parte vincitrice di un contenzioso (*cfr.* la decisione della Sezione d'Appello siciliana, n. 144/A/2021; le sentenze di questa Sezione n. 804/2022 e n. 888/2021); si tratta di ipotesi, come è evidente, non sovrapponibili a quella in esame, in cui l'individuazione della modalità di scelta del contraente costituisce una prerogativa specificamente attribuita all'organo apicale dell'Università e dallo stesso non abdicabile.

L'eventuale contributo del responsabile del procedimento, dunque, appare superato e assorbito dall'intervento dell'organo apicale dell'Università.

In ogni caso, si osserva che, anche ove si volesse attribuire efficacia concausale all'operato del Piazzese, occorrerebbe tenere conto di tutti gli apporti a monte della delibera del C.d.A., posti alla base della decisione di acquistare i beni dal fornitore indicato come unico produttore del bene: nella specie, non potrebbe prescindere dal parere positivo rilasciato, *"dopo ampio e approfondito dibattito"* dal Dipartimento Bioomedico di Medicina Interna e Specialistica

(Di.Bi.MIS) in esito alla seduta 7 febbraio 2014, cui il Piazzese ha partecipato come responsabile amministrativo e verbalizzante (*cfr.* gli allegati e 6 alla memoria di costituzione dell'interessato; *vd.* anche il sotto allegato 13 all'allegato 10 della citazione).

**3.2.2.** In modo speculare alla gradazione di argomenti che hanno condotto al rigetto delle pretese riguardanti gli altri convenuti, si osserva, ancora, che la condotta del Piazzese, oltre ad essere priva di un diretto rilievo eziologico, non sembra neppure connotata da inescusabile superficialità e negligenza, dal momento che l'interessato si è confrontato con un dato normativo che non prescriveva precise modalità di determinazione dell'unicità del bene e che, comunque, si è attivato mediante la pubblicazione sul sito dell'Ateneo dell'avviso riguardante l'intenzione di procedere agli acquisti delle attrezzature in regime di unicità.

**3.2.3.** Anche la domanda proposta nei confronti del Piazzese, dunque, deve essere rigettata.

**4.** Da ultimo, si osserva i macchinari in questione risultano essere utilizzati ai fini di ricerca: da ciò discende che la spesa sopportata dell'ente - seppur non programmata - non può essere considerata foriera di un pregiudizio pari al suo importo (*cfr.* alla pag. 64 del documento costituente l'allegato 5 alla citazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo dove si attesta che le opere e le forniture connesse al progetto sono in uso e funzionanti).

La questione della consistenza del danno - sollevata dalle parti anche nei termini di cui all'art. 1, comma 1 *bis*, della legge n. 20/1994 -

tuttavia, risulta assorbita dall'accertato difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per affermare la responsabilità dei convenuti.

5. In via subordinata, la Procura ha chiesto al Collegio di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché la stessa si pronunci sulla corretta interpretazione della normativa applicabile.

Il Giudicante, però, è pervenuto alla presente decisione senza affrontare questioni attinenti all'interpretazione del diritto unionale o di atti adottati dagli organi dell'unione né riguardanti la validità di questi ultimi.

Non vi è ragione, pertanto, di effettuare il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

6. In conclusione, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato, si ritiene che tutti i convenuti debbano essere prosciolti da ogni addebito esposto in citazione, liquidandosi, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. gli onorari e dei diritti spettanti alle loro difese, nella misura di seguito indicata:

- per Maurizio Averna e Mario Piazzese euro 7.100,00, per ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- per Valerio Bartolo Brucato euro 3.789,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

1) assolve da ogni addebito esposto in citazione i convenuti Maurizio

Averna, Valerio Bartolo Brucato e Mario Piazzese;

2) liquida a loro favore, ponendole a carico dell'Università degli Studi

di Palermo, le spese legali, nella seguente misura:

- per Maurizio Averna e Mario Piazzese euro 7.100,00, per ciascuno,

oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;

- per Valerio Bartolo Brucato euro 3.789,00, oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre

2024.

Il relatore

Il Presidente

Adriana Parlato

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente